

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 89/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIGNOR MASSANO CLAUDIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE LO SVINCOLO, PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART.111 N.O.I.F. DALL’A.S.D. SAVIGLIANESE** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007)

Con la decisione di cui in epigrafe la Commissione Tesseramenti ha respinto il ricorso inoltrato dal calciatore Claudio Massano diretto ad ottenere lo svincolo dalla A.S.D. Saviglianese per cambio di residenza ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F.

Ad avviso della Commissione, ai fini dello svincolo non era sufficiente il semplice trasferimento della residenza anagrafica, dal momento che il cambio anagrafico doveva essere accompagnato dall’effettivo trasferimento della residenza. Il Massano non aveva soddisfatto tale requisito in quanto dalle sue stesse dichiarazioni risultava che lo stesso pur avendo trasferito la propria residenza anagrafica presso il Comune di Sant’Antioco nel settembre 2006, di fatto aveva continuato a risiedere ad Alba, avendo trascorso a Sant’Antioco il solo mese di settembre 2006 e la primavera-estate 2007, mentre aveva vissuto ad Alba il restante periodo.

Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il Massano deducendo che la sua richiesta di svincolo trae fondamento dal fatto che egli effettivamente risiedeva e risiede tutt’ora a Sant’Antioco in quanto presta assistenza alla nonna anziana e che, in ogni caso, possiede i requisiti richiesti dall’art. 111 N.O.I.F. che deve essere considerato nel suo tenore letterale.

Deduce, altresì, che non avendo ricevuto alcuna comunicazione di convocazione per sostenere la preparazione estiva precampionato 2007/2008, oltre al rinnovo annuale della visita medico-sportiva obbligatoria, ha comunque diritto allo svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F.

Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.

Invero ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F., del tutto conforme alla norma codicistica che disciplina il domicilio e la residenza delle persone, ogni qualvolta venga in rilievo la residenza, si deve aver

riguardo alla residenza effettiva, ovvero il luogo dove la persona soggiorna abitualmente e vi mantiene il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

Nella fattispecie il luogo della residenza abituale del Massano non risulta coincidere con quello certificato dai registri anagrafici.

I dati estrinseci forniti dallo stesso calciatore relativi alle sue consuetudini di vita evidenziano non soltanto un elemento di prevalenza quantitativa (il Massano infatti ha dichiarato di aver trascorso a Sant'Antioco, presso la nonna, il solo mese di settembre 2006 e la primavera-estate 2007, mentre aveva vissuto ad Alba, ove risiedono i suoi genitori, nel restante periodo) ma soprattutto una prevalenza qualitativa della originaria dimora in Alba, dove il calciatore ha mantenuto il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. A tale proposito sta di fatto che il Massano è iscritto alla Facoltà di Economia Aziendale di Torino e come egli stesso ha dichiarato è stato presente nella sede universitaria anche nel periodo ottobre-marzo 2007 per sostenere gli esami e alcuni seminari specifici per approfondimento personale. Peraltro a smentire la preordinata fissazione solo apparente della residenza strumentale ai fini dello svincolo ex art. 111 N.O.I.F. concorrono in maniera univocamente concludente le dichiarazioni scritte rilasciate dal Presidente della società Corneliano Calcio di Alba, secondo il quale il calciatore avrebbe usufruito degli impianti sportivi solo occasionalmente nel periodo estivo, ossia proprio nel periodo in cui il Massano, secondo le sue affermazioni, avrebbe dovuto essere a Sant'Antioco dalla nonna.

Risulta infine manifestamente inammissibile la richiesta formulata in questa sede per la prima volta di svincolo per inattività ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F. in quanto a norma dell'art. 37 comma 3 C.G.S. sono vietate le domande nuove in appello.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Massano Claudio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEI CALCIATORI: MANNINI DANIELE E POSSANZINI DAVIDE, ATTUALMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING**

Con atto pervenuto alla Segreteria di Codesta Corte il 14.1.08, l'Ufficio della Procura Antidoping deferiva i calciatori Daniele Mannini e Davide Possanzini del Brescia Calcio S.p.A. per violazione degli artt. 6.2 e 6.4 delle Istruzioni Operative del Comitato Controllo Antidoping e chiedeva in loro danno l'irrogazione della sanzione di un mese di sospensione ex art. 4.2 delle citate Istruzioni Operative. Deduceva l'Ufficio di Procura che i predetti calciatori, sorteggiati dopo la gara Brescia/Chievo Verona per essere sottoposti ai controlli antidoping si sarebbero presentati per l'espletamento delle relative operazioni con 25 minuti di ritardo, omettendo in tal maniera la dovuta collaborazione alle operazioni di prelievo (urina e sangue).

I calciatori, sentiti in sede di indagine confermavano la circostanza del ritardo, ma la giustificavano riconducendolo ad un ordine perentorio e tassativo loro rivolto dalla Società di appartenenza di partecipazione ad una preventiva riunione con l'Allenatore ed il Presidente per effettuare le considerazioni e le valutazioni della grave situazione derivante dal risultato conseguito sul campo (terza sconfitta consecutiva e quinta sconfitta su un totale di sette partite disputate).

Non ritiene Codesta Corte di ravvisare nella dedotta fattispecie le contestate violazioni, sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.

Pur regolamentando in maniera dettagliata e minuziosa tutta la disciplina antidoping, l'Ordinamento Sportivo non prevede una specifica sanzione per il caso di ritardo degli atleti nel sottoporsi ai prelievi necessari per l'effettuazione delle analisi.

Trattasi indubbiamente di una lacuna legislativa ed il riempimento di detta lacuna è compito del Legislatore e non del Giudice. Quest'ultimo, peraltro, ha il potere di interpretare la legge, ma l'attività ermeneutica non può spingersi fino alla creazione di una norma inesistente.

In siffatta situazione, facendo ricorso proprio ad un principio di interpretazione sistematica, soccorre il dettato della nostra Norma Fondamentale, in virtù del quale *“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”* ed alla stregua di detto principio, non essendovi un espresso precetto sanzionatorio nei termini di cui alla richiesta di condanna, i calciatori debbono essere assolti dalle relative incolpazioni.

Ritiene peraltro la Corte che debba essere valutato se nelle espressioni poco urbane del calciatore Mannini, ovvero, nel comportamento di entrambi i calciatori, dell'allenatore o della società che hanno accettato o assunto decisioni in contrasto con l'obbligo di consentire l'immediata effettuazione delle analisi relative agli atleti sorteggiati, siano stati violati i doveri di cui all'art.1 del C.G.S. ed a tal riguardo, è opportuno rimette gli atti alla Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie i calciatori Mannini Daniele e Possanzini Davide dalle incolpazioni loro ascritte e trasmette gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali responsabilità in capo ai calciatori medesimi e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Brescia Calcio S.p.A. per violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l'art. 1 comma 1 C.G.S.

### **3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI**

Con atto ricevuto, da Codesta Corte il 7.9.2007, il Procuratore Federale deferiva l'Agente di Calciatori signor Paolillo Gaetano per violazione dell'art. 12 comma 1 del Regolamento degli Agenti di Calciatori avendo, questi, omesso il pagamento del compenso agli Arbitri chiamati a dirimere la controversia di cui al lodo n. 04 Stagione Sportiva 2005/2006 intercorso tra il medesimo agente Paolillo ed il calciatore Fava Passaro.

L'incolpato inoltrava rituale memoria difensiva e nel richiedere il differimento dell'udienza di discussione, già fissata per il girono 18.12.2008 adducendo un proprio personale impedimento, non contestava la condotta ascrittagli, ma la giustificava con una sorta di contestazione che aveva voluto portare alla decisione Arbitrale, nella parte in cui aveva posto le spese di funzionamento del Collegio a carico di entrambi i contendenti in parti uguali, nonostante la soccombenza del Calciatore Fava Passaro, sia pur per un minore importo rispetto alla domanda proposta.

Non è negata dallo stesso incolpato la circostanza di cui all'atto di deferimento ed anzi, quest'ultimo dichiara espressamente di non volersi sottrarre alle proprie responsabilità invocando l'irrogazione di una sanzione corrispondente ai minimi edittali.

La Corte deduce che non è suo compito valutare la correttezza della decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale non essendo Giudice Superiore rispetto al Collegio medesimo, preposto alla valutazione di un'eventuale impugnazione che in tal senso l'Ordinamento non prevede. Resta pertanto incontestata la fattispecie dell'incolpazione e la relativa responsabilità.

Quanto all'irrogazione della sanzione, considerato che l'incolpato ha tenuto un corretto e leale comportamento processuale, che le contestazioni dell'agente, pur irrilevanti sotto il profilo processuale, nascono da un'individuale istanza di Giustizia Sostanziale e che in ogni caso, giusta quanto è emerso in corso di udienza, le relative debenze hanno costituito oggetto di apposita composizione bonaria, appare equo infliggere una pena rapportata ai minimi edittali.

Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al signor Paolillo Gaetano l'ammenda di €1.000,00.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dr. Antonino - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR GRIMALDI STANISLAO, AGENTE DI CALCIATORI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA WORLD FOOTBALL SERVICE S.R.L., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI E 30 STATUTO FEDERALE.**

Con provvedimento del 13.12.2007 il Procuratore Federale deferiva il rag. Stanislao Grimaldi, Agente di Calciatori e legale rappresentante della "World Football Service S.r.l." per sentirlo rispondere innanzi alla Corte di Giustizia Federale della violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S., 17 e 23 del Regolamento dell'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori e 30 dello Statuto della F.I.G.C., per aver disatteso la clausola compromissoria prevista nel citato Regolamento, così violando l'obbligo di accettare la piena efficacia delle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva.

La vicenda processuale nasce da un contenzioso di natura civile instaurato dalla "World Football Service S.r.l." contro la "A.C. Chievo Verona S.r.l." innanzi al Tribunale di Roma, per l'accertamento e la condanna al pagamento in proprio favore di un compenso dovuto in forza di apposito accordo stipulato tra le parti in data 19.8.2005.

L'aver adito gli organi giurisdizionali ordinari senza aver prima esperito i mezzi di tutela approntati dall'Ordinamento Sportivo, costituisce l'addebito mosso al rag. Stanislao Grimaldi, il quale avrebbe in tal modo violato le norme citate.

Nella seduta del 28.1.2008 il rappresentante della Procura Federale insiste per il riconoscimento della responsabilità del Grimaldi e chiede l'applicazione della sanzione dell' inibizione per un anno.

Sono presenti, altresì, il rag. Stanislao Grimaldi ed il suo legale, il quale contesta gli addebiti mossi al suo assistito, sottolineando, in particolare, che nella fattispecie in esame egli ha agito, non nella sua qualità di Agente di Calciatori ma, quale legale rappresentante della "World Football Service S.r.l.", società di capitale non assoggettata all'ordinamento interno della F.I.G.C., in quanto non svolge alcuna attività riconducibile a quella degli Agenti di Calciatori, ed evidenziando che il credito vantato da tale società trova giustificazione in un rapporto di diritto privato (accordo sottoscritto il data 19.8.2005).

La Corte, dopo aver proceduto all'esame della posizione del rag. Stanislao Grimaldi ritiene di doverlo prosciogliere dagli addebiti mossigli, in quanto egli ha agito nella sua qualità di legale rappresentante della società "World Football Service S.r.l.", persona giuridica privata, estranea all'ordinamento sportivo, a nulla rilevando il fatto che egli sia anche iscritto nell'elenco degli Agenti di Calciatori.

La Corte ritiene comunque di dover rimettere gli atti alla Procura Federale per accertare eventuali responsabilità in ordine alla legittimità dei comportamenti dei soggetti coinvolti nella vicenda ed in particolare di quelli che hanno sottoscritto la scrittura privata del 19.8.2005 per vagliarne la rispondenza ai principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dal Codice di Giustizia Civile.

Per questi motivi la C.G.F., per il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il signor Grimaldi Stanislao e rimanda gli atti alla Procura Federale per accertare la responsabilità dei soggetti e delle società interessate in considerazione di eventuali comportamenti contrari allo spirito ed alla disciplina del Regolamento degli Agenti dei Calciatori.

**5) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE CHERUBIN NICOLÒ, ATTUALMENTE TESSERATO REGGINA CALCIO S.P.A., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING**

Con atto pervenuto alla Segreteria di Codesta Corte il 14.1.2008, l'Ufficio della Procura Antidoping deferiva il calciatore Nicolò Cherubin tesserato per la Reggina Calcio S.p.A. per violazione degli artt. 6.2 e 6.4 delle Istruzioni Operative del Comitato Controllo Antidoping e chiedeva in suo danno l'irrogazione della sanzione di un mese di sospensione ex art. 4.2 delle citate Istruzioni Operative. Deduceva l'Ufficio di Procura che il predetto calciatore, sorteggiato dopo la gara Reggina/Livorno per essere sottoposto ai controlli antidoping, si sarebbe presentato presso la sala antidoping una prima volta alle ore 22.25 e quindi, dopo essersi allontanato senza autorizzazione ed essersi trattenuto presso lo spogliatoio chiuso a chiave unitamente agli altri compagni ed all'allenatore, vi avrebbe fatto ritorno alle ore 22.55, omettendo in tal maniera la dovuta collaborazione alle operazioni di prelievo (urina e sangue).

Il calciatore, sentito in sede di indagine, precisava di essersi in realtà recato in sala doping una sola volta e direttamente alle ore 22.55, giustificando la circostanza con la necessaria partecipazione all'animata discussione in atto nello spogliatoio tra la squadra, il Presidente della società, l'allenatore e il direttore sportivo, e culminata poi nell'esonero dell'allenatore Ficcadenti.

Non ritiene questa Corte, cui non sfugge la non univoca descrizione dei fatti di cui sopra, di ravvisare nella dedotta fattispecie le contestate violazioni, sulla base delle assorbenti ragioni di seguito esposte.

Pur regolamentando in maniera dettagliata e minuziosa tutta la disciplina antidoping, l'Ordinamento Sportivo non prevede una specifica sanzione per il caso di ritardo degli atleti nel sottoporsi ai prelievi necessari per l'effettuazione delle analisi.

Trattasi indubbiamente di una lacuna legislativa ed il riempimento di detta lacuna è compito del Legislatore e non del Giudice. Quest'ultimo, peraltro, ha il potere di interpretare la legge, ma l'attività ermeneutica non può spingersi fino alla creazione di una norma inesistente.

In siffatta situazione, facendo ricorso proprio ad un principio di interpretazione sistematica, soccorre il dettato della nostra Norma Fondamentale, in virtù del quale *"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"* ed alla stregua di detto principio, non essendovi un espresso precetto sanzionatorio nei termini di cui alla richiesta di condanna, i calciatori debbono essere assolti dalle relative incolpazioni.

Ritiene peraltro la Corte che debba essere valutato se il comportamento del calciatore o eventuali decisioni dell'allenatore o della società che hanno determinato il ritardo nell'effettuazione delle analisi antidoping, abbiano concretato la violazione dei doveri di cui all'art. 1 C.G.S. ed a tal riguardo, è opportuno rimettere gli atti alla Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. per il deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie il calciatore Cherubin Nicolò dalle violazioni contestate e trasmette gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali responsabilità in capo al Cherubin e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Reggina Calcio S.p.A. per violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l'art. 1 comma 1 C.G.S.

## ORDINANZE

- 6) RICORSO DELLA F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007)

La C.G.F rimette gli atti del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias), alla Procura Federale affinché accerti i profili inerenti l'asserita apocrifia della sottoscrizione interpellando il titolare della firma.

- 7) RICORSO DELL' A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007)

La C.G.F dispone procedere, per il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L'Aquila), a CTU tecnico-grafica sulla firma posta ed attribuita al calciatore Pierini in calce alla richiesta di tesseramento prot. 2007/973, alla luce delle scritture di comparazione e della relazione della dottoressa Mastropietro in atti, riservandosi ogni provvedimento.

IL PRESIDENTE  
Avv. Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 10 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete